

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1801 del 10/04/2019
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 - SOCIETÀ AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L. - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.3421 del 10/11/2015 e s.m.i. rilasciata per lo svolgimento dell'attività IPPC (punto 6.6 lettera a) All. VIII alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) svolta nell'installazione esistente di allevamento intensivo di pollame sito in comune di Ravenna, località Santo Stefano, Via Maccanone n. 4. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1857 del 10/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci APRILE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS n.152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E S.M.I. - L.R. N.13/2015 - DGR N.1795/2016 - **SOCIETÀ AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L.** - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.3421 del 10/11/2015 E S.M.I. RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IPPC (PUNTO 6.6 LETTERA A) ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ SANTO STEFANO, VIA MACCANONE N. 4.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con atto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3421 del 10/11/2015 relativa al Riesame (con valenza di rinnovo) e Modifica non Sostanziale al gestore **Società Agricola Agraria Erica S.r.l.**, avente sede legale in comune di Roncofreddo (FC), via Matteotti, 285 (P.I. 02624060402), per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione sita in comune di Ravenna, località Santo Stefano, via Maccanone n.4;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3076 del 18/06/2018 è stato rilasciato l'aggiornamento dell'AIA n. 3421 del 10/11/2015, per modifica non sostanziale relativa all'implementazione del sistema di ventilazione dei ricoveri dal n. 2 al n. 6;

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore **Società Agricola Agraria Erica S.r.l.** in data 28/12/2018 (PGRA/2018/17986 del 28/12/2018) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, relativa all'ampliamento dei capannoni n.6 e n. 7, adibiti a ricovero, e all'inserimento di nuova tipologia avicola allevabile (pollastre) oltre alla richiesta di allevamento della tipologia di galli livornesi in tutti i capannoni presenti;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Legge Regionale n. 4/2018* recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 825/2019, emerge che:

- il gestore ha provveduto ad attivare in data 19/10/2018 presso l'Ente Competente - Regione Emilia Romagna - la procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la quale con nota PG AOO:AOO_EMR_067195 del 16/11/2018 ha espresso il proprio parere escludendo il progetto dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), e vincolando la realizzazione dello stesso al mantenimento della medesima potenzialità massima autorizzata nell'AIA n. 3421 del 10/11/2015 e s.m.i., in

applicazione delle condizioni di allevamento dichiarate per il benessere animale previsto dal programma "Antibiotics free". Il parere della Regione pone inoltre la seguente prescrizione: "Un eventuale ritorno al "ciclo tradizionale" e quindi una potenzialità di aumento dei capi a seguito dell'aumentata superficie utile, dovrà essere comunicato e sottoposto a screening"

- in data 28/12/2018 (PGRA/2018/17986 del 28/12/2018) il gestore **Società Agricola Agraria Erica S.r.l.**, avente sede legale in comune di Roncofreddo (FC), via Matteotti, 285 (P.I. 02624060402) ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. 3421 del 10/11/2015 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

L'Azienda propone il seguente intervento riportato in sintesi (successivamente integrato con documentazione del 15/03/2019 richiamata successivamente):

- ampliamento dei capannoni n. 6 e n.7, adibiti a ricovero animali, con aumento della superficie utile complessiva di 704,48 mq (354,44 mq per il capannone n. 6 e 352,24 mq per il capannone n. 7). L'aumento della SUA non comporta un aumento di potenzialità in quanto verrà applicata la densità dei capi definita dal programma antibiotics free adottata dall'Azienda;
- introduzione dell'allevamento della varietà avicola "pollastre" da destinare alla produzione di uova. L'allevamento di tale varietà si svolge su sistema di stabulazione a terra, con abbeveratoi antispreco, e sistema di essiccazione ad aria forzata, già adottato dall'azienda per le altre tipologie di capo presenti, per cui non sono previsti interventi strutturali interni;
- allevamento della tipologia dei galli livornesi tradizionali in tutti i capannoni, ad esclusione del capannone n. 1, e dei galli livornesi Novogen in tutti i capannoni (in quanto considerata specie non rumorosa). Tale richiesta è stata avanzata a seguito di nuove verifiche acustiche effettuate dopo l'applicazione del nuovo sistema di ventilazione che ha previsto altresì la chiusura delle ampie finestrate laterali di lunghezza pari ai capannoni;
- implementazione del sistema di ventilazione nei capannoni n.6 e n.7, oggetto di ampliamento, con installazione di un ulteriore ventilatore per ciascun capannone della portata di 30.000 Nmc/h. da posizionare in testata agli stessi. Tale richiesta è avanzata per garantire (e migliorare) l'efficienza del sistema in conformità all'applicazione delle norme tecniche di benessere animale definite dal protocollo antibiotics free;
- la suddetta Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
- questa Agenzia, valutata la complessità della determinazione da assumere (valutazioni legate al programma antibiotics free e ricadute sulla normativa del benessere animale, e matrici ambientali coinvolte) ha convocato con nota PG/2019/3312 del 10/01/2019 una riunione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i, svoltasi il giorno 30/01/2019, dalla quale è emersa la necessità di richiedere chiarimenti ed elementi mancanti ai fini dell'espressione del parere di competenza degli enti coinvolti.

E' stato acquisito il parere positivo espresso dal Comune di Ravenna con nota Prot. n. 19074 del 30/01/19, relativo alla conformità edilizia.

- a seguito della suddetta riunione, con nota PG/2019/17324 del 01/02/2019, è stata trasmessa al gestore la richiesta di integrazione documentale, la quale ha sospeso i termini del procedimento;
- in data 15/03/2019 è stata acquisita al ns. PG/2019/42447 del 15/03/2019 la documentazione integrativa, ritenuta sufficientemente completa ed esaustiva, rispetto a quanto richiesto da questa SAC, ai fini del riavvio dei termini del procedimento. In particolare la relazione integrativa conteneva le seguenti variazioni tecniche e gestionali rispetto alla comunicazione di modifica, previste dal gestore anche come risultanza di quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi e dei pareri espressi dai partecipanti:
 - allevamento della tipologia di galli livornesi tradizionali e galli livornesi novogen in tutti i capannoni, ad esclusione del capannone n. 1. La struttura del capannone n. 1 funge da schermatura e limita la propagazione delle emissioni sonore ai ricettori più prossimi;
 - realizzazione di due piattaforme impermeabilizzate adiacenti le testate nord dei capannoni n. 6 e n. 7 ove insistono gli estrattori di aria. Tale intervento permette una più facile pulizia dell'area e contenimento polveri e piumaggio;
 - installazione di pannelli deflettori frontalmente agli estrattori posti nelle testate di tutti i capannoni;
 - variazione della modalità di contenimento delle emissioni polverulente e odorigene con sostituzione delle barriere in policarbonato (precedentemente autorizzate con AIA n. 3076 del 18/06/2018) in favore dell'installazione di una struttura tipo box costituita da pannelli sandwich poliuretano/lamiera, chiusa lateralmente e coperta, in grado di rendere più efficiente il contenimento delle emissioni dagli estrattori laterali installati in ogni capannone;

- in merito alla matrice “emissioni in atmosfera”, è stato presentato dal gestore un calcolo delle emissioni di ammoniaca effettuato con il programma regionale NET-IPPC, dal quale si evince il rispetto del limite BAT AEL previsto per la categoria “polli da carne” fino ad un peso finale di 2,5 kg;
Si evidenzia inoltre che il documento BAT Conclusions non fissa limiti prescrittivi per il parametro Ammoniacca (come NH₃) per tutte le categorie di avicoli allevati presso l’azienda. Dal momento che la procedura di Riesame dell’AIA è prevista per Marzo 2019, si ritiene accettabile lo studio basato sulla stima delle emissioni effettuato ad oggi dal gestore, rimandando quindi alla procedura di Riesame AIA una valutazione dettagliata degli aspetti legati alla matrice aria, anche in considerazione del fatto che la modifica ivi autorizzata non prevede né aumento delle potenzialità massima, né variazioni gestionali/strutturali;
- in merito all’inserimento nel ciclo produttivo della varietà avicola “pollastre” per la produzione di uova, la tecnica di stabulazione adottata nell’allevamento è ascrivibile alla Tecnica BAT.31.5 – Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda);
- dalle valutazioni tecniche effettuate emerge un generalizzato rispetto delle condizioni attualmente autorizzate, ravvisando aumenti poco significativi per quanto riguarda i consumi di energia elettrica a causa dell’installazione dei due estrattori nei capannoni n. 6 e n. 7, e una lieve diminuzione del consumo idrico causata dal diradamento dei capi, per cui potrebbe non essere attivato l’impianto di raffrescamento nei mesi più caldi;
- in data 02/04/2019 è stato acquisito da questa SAC di Ravenna il parere tecnico espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PG/2019/52459 del 02/04/2019);
- l’Azienda ha provveduto alla presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA n. 3421 del 10/11/2017 e s.m.i.;
- come stabilito dal Calendario Regionale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Determinazione n.203060 del 14/12/2017, l’Azienda è tenuta alla presentazione dell’istanza di Riesame entro il termine perentorio del 15/03/2020;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Collaboratore Tecnico Professionale individuato nella pratica ARPAE della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta dal gestore **Società Agricola Agraria Erica S.r.l.** (P.I. 02624060402), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell’AIA** n. 3421 del 10/11/2015 e s.m.i.;
2. **di aggiornare** l’AIA n. 3421 del 10/11/2015 e s.m.i. in relazione agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata (PGRA/2018/17986 del 28/12/2018) e successiva integrazione (PG/2019/42447 del 15/03/2019) ed illustrati in sintesi nelle premesse del presente provvedimento. In particolare:
 - *ampliamento dei capannoni n. 6 e n.7, adibiti a ricovero animali, con aumento della superficie utile complessiva di 704,48 mq (354,44 mq per il capannone n. 6 e 352,24 mq per il capannone n. 7), senza incremento della potenzialità massima di allevamento;*
 - *introduzione dell’allevamento della varietà avicola “pollastre” da destinare alla produzione di uova, con una potenzialità massima pari a 92.260 capi/ciclo e applicazione della densità di allevamento pari a 17,1 capi/m²;*

- allevamento della tipologia dei galli livornesi tradizionali in tutti i capannoni, ad esclusione del capannone n. 1, con applicazione di una densità massima pari a 13,7 capi/m², e potenzialità massima pari a 60.880 capi/ciclo (mantenendo l'inserimento del galletto golden per 27-60 giorni);
 - allevamento della tipologia dei galli livornesi novogen in tutti i capannoni, mantenendo la possibilità di aggiungere per il periodo di crescita la razza galli golden;
 - implementazione del sistema di ventilazione nei capannoni n.6 e n.7 con installazione di un ulteriore ventilatore per ciascun capannone della portata da 30.000 Nmc/h da posizionare in testata a ciascun fabbricato.;
 - realizzazione di due piattaforme impermeabilizzate adiacenti le testate nord dei capannoni n. 6 e n. 7 ove insistono gli estrattori di aria;
 - installazione di pannelli deflettori frontalmente agli estrattori posti nelle testate di tutti i capannoni;
 - variazione della modalità di contenimento delle emissioni polverulente e odorigene precedentemente autorizzate con AIA n. 3076 del 18/06/2018 con sostituzione delle barriere in policarbonato in favore dell'installazione di una struttura tipo box costituita da pannelli sandwich poliuretano/lamiera, chiusa lateralmente e coperta, in grado di rendere più efficiente il contenimento delle emissioni dagli estrattori laterali installati in ogni capannone
3. **di stabilire** che il gestore, dovrà dare comunicazione tramite PEC ad ARPAE di Revenna, della **data di fine lavori** inerenti **tutti** gli interventi elencati al succitato punto n.2;
4. **di stabilire che**, in applicazione dei criteri definiti dal protocollo “Antibiotics Free” adottato in via sperimentale nell'allevamento IPPC intensivo avicolo sito in comune di Ravenna, località Santo Stefano, via Maccanone, 4, **il gestore è vincolato** al rispetto della seguente **potenzialità massima autorizzata**, e **densità di allevamento**, per singolo ciclo di ogni singola specie allevata:

Varietà animale	SUA (mq)	Densità (capo/mq)	Potenzialità massima (n. capi accasati/ciclo)
Capponi (Capannoni da n.1 a n.7)	5.395,88	11,2	60.375
Capponi solo svezzamento* (Capannoni da n.1 a n.7)	5.395,88	-	57.960
Galli Livornesi (Capannoni da n.2 a n.7)	4.928,98	13,7	67.620
Galli Novogen (Capannoni da n.1 a n.7)	5.395,88	12,5	59.220
Galli Golden	5.395,88	11,6	62.790
Gallettini “Guidi” (in aggiunta ai galli)** (Capannoni da n.1 a n.7)	5.395,88	-	22.250
Polli da carne (femmine e maschi) (Capannoni da n.1 a n.7)	5.395,88	17,1	92.260
Faraone (Capannoni da n.1 a n.7)	5.395,88	14,3	77.280
Pollastre (Capannoni da n.1 a n.7)	5.395,88	17,1	92,260
* I capponi in svezzamento sono inseriti per i primi 60 giorni di ciclo e poi allontanati			
** I gallettini “guidi” sono inseriti per i primi 70 giorni di ciclo e poi allontanati			

5. **di stabilire che, entro 3 mesi dalla data di fine lavori,**
- a) **dovrà essere trasmessa una perizia di collaudo acustico**, redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5) fornendo i rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall'attività. In particolare dovrà essere riportata la caratterizzazione acustica in emissione delle specifiche sorgenti sonore o, quanto meno, in base alla specificità di queste se vi è una ripetizione plurima delle medesime sorgenti (vedi gruppi identici di ventilatori).

Per le modalità di svolgimento della verifica strumentale acustica dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

- per la verifica mediante rilevazione strumentale dei limiti di immissione sonora ai ricettori, le modalità di rilevamento e misurazione da adottare sono quelle previste dal DPR 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”. I rilievi della verifica dovranno essere confrontati con i limiti di classe acustica della classificazione acustica del Comune di Ravenna. Dovrà essere data comunicazione ad ARPA almeno **15 giorni** prima dell’inizio di ogni misurazione, per ottemperare quanto previsto dall’art. 29-sexies comma 6) e art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06. Gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere comunicati, fornendo copia conforme della documentazione, ad ARPAE – ST di Ravenna e al Comune di competenza;
 - la verifica acustica strumentale dovrà essere effettuata nelle condizioni più gravose (allevamento galli livornesi dai 90 giorni di età). Qualora il ciclo produttivo aziendale in essere alla data di fine lavori non corrisponda a tale tipologia, sarà cura dell’Azienda comunicare una data entro cui provvedere alla perizia strumentale;
- b) dovrà essere presentata una **planimetria aggiornata delle aree impermeabili**, nonché un aggiornamento del **piano di gestione delle aree impermeabili**, fornendo dati aggiornati sulla dimensione delle piazzole oggetto di attività di carico/scarico effluenti, animale e materie prime, modalità di pulizia e contenimento delle emissioni di polveri e piumaggio;
6. **che il gestore**, nell’ambito della fase di cantiere previsto per la realizzazione dell’ampliamento e opere annesse, **debba rispettare le seguenti prescrizioni**:
- i flussi degli automezzi diretti in entrata e uscita al cantiere dovranno essere gestiti in modo tale da creare il minor impatto possibile in termini di congestione stradale, rumore e polvere;
 - dovrà essere prestata la massima attenzione a tutti gli interventi, adottando adeguate precauzioni per la presenza di coperture contenenti amianto, attenendosi alla vigente normativa in merito e conservando in azienda la relativa documentazione laddove prevista;
7. **di vincolare** il gestore, nel caso dell’effettuazione del **ciclo di produzione della tipologia “pollastre”**, a dedicare **tutti** i ricoveri (eventualmente lasciando vuoti quelli non utilizzabili a seconda della richiesta di mercato) allo svolgimento unico di questa tipologia di ciclo produttivo (allevamento pollastre da destinare ad altri siti per la produzione di uova), per motivi di sicurezza sanitaria, causa la differenza tra il ciclo di produzione del pollame da carne e del pollame per produzione uova.

Il ciclo di accrescimento delle pollastre, destinate poi ad altri allevamenti per la produzione di uova, ha una durata di circa 120 giorni, con svolgimento di un massimo di 2,8 cicli/anno (secondo le necessità di mercato). Prima dell’attivazione del ciclo delle pollastre deve avvenire una accurata pulizia e disinfezione di tutti i locali;

8. **di aggiornare** l’AIA n. 3421 del 10/11/2015 e s.m.i. in relazione alle modifiche, già citate nelle premesse del presente provvedimento, come di seguito riportato:
- a) Quanto descritto nell’Allegato - Sezione C – al paragrafo “e) Inquinamento acustico” di seguito riportato in stralcio:

“La valutazione acustica, prendendo in considerazione lo scenario peggiore (ovvero il periodo di maturità sessuale della specie rumorosa a maggior impatto) ha imposto un limite nell’allevamento dei galli livornesi, escludendo il loro inserimento nei capannoni n.5 e n.7. In tal caso si delinea il rispetto dei limiti assoluti diurni (60 dB) e notturni (50 dB). Per quanto riguarda l’allevamento di galli della tipologia Novogen, la valutazione acustica non rileva problematiche, per cui dovrà essere escluso l’inserimento di questa razza solo nel capannone n. 1, in quanto vicino ai ricettori posti a Sud dell’impianto, come rilevato nella Relazione acustica aggiornata presentata il 03/04/2013 (ns. PG 31977/2013)”

viene sostituito e modificato da quanto di seguito riportato :

“ La valutazione acustica presentata in data 28/012/2018, e integrata in data 15/03/2018, prendendo in considerazione lo scenario peggiore (ovvero il periodo di maturità sessuale dei galli, considerati specie rumorosa) ha imposto un limite nell’allevamento dei galli livornesi tradizionali e Novogen, escludendo il loro inserimento nel capannone n.1. Tale struttura (Capannone n.1) viene considerata come una mitigazione della propagazione del rumore ai ricettori più prossimi, pertanto va mantenuta efficiente al fine di garantire il mantenimento delle prestazioni acustiche.

- b) Quanto descritto nell’Allegato - Sezione D – al paragrafo “D.2.7 – Emissioni sonore” di seguito riportato:

“L'allevamento dei galletti livornesi è da intendersi limitato a soli due capannoni per volta, individuando il capannone n. 5 e il n. 7 come quelli indicati per il loro inserimento. Per quanto riguarda i galletti novogen, la loro presenza è ben tollerata in tutti i ricoveri ad esclusione del capannone n.1.”

viene sostituito e modificato da quanto di seguito riportato :

“L'allevamento dei galli livornesi tradizionali e dei galli livornesi Novogen può essere svolta in tutti i ricoveri ad esclusione del capannone n.1.”

9. **confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. 3421 del 10/11/2015 e s.m.i.;
10. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione n. 3421 del 10/11/2015 al 10/11/2025**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
11. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e all'Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
12. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
13. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

14. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.